

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n. ....../248063/2006

OGGETTO: COMUNE DI MORIONDO TORINESE - VARIANTE STRUTTURALE  
AL P.R.G.I. - D.C.C. N. 14 DEL 21/04/2006 - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il Progetto Preliminare di Variante Strutturale al P.R.G.I. adottato dal Comune di Moriondo Torinese, con deliberazione C.C. n. 14 del 21/04/2006, trasmesso alla Provincia per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

*(prat. n. 021/2006)*

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.I. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 14/2006 di adozione e dagli elaborati tecnici ad essa allegati;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Strutturale al P.R.G.I., riconfermando sostanzialmente i contenuti, le finalità e le impostazioni del Piano vigente, aggiorna ed adegua i dati alle recenti normative e alle nuove esigenze di sviluppo in atto, proponendo il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- *sistemazione delle aree residenziali, con limitati aumenti di superfici di completamento in ambiti urbanizzati ed in continuità con l'abitato;*
- *approfondimento dello studio sul Centro storico, per definire le tipologie di intervento in funzione della tutela del contesto ambientale e del recupero dei fabbricati;*
- *riqualificazione e consolidamento dell'attività residenziale nelle frazioni e negli insediamenti sparsi, in funzione di una contenuta espansione costruttiva di nuovo impianto e di tutela dell'ambiente naturale esistente;*
- *definizione progettuale-ambientale di un'area produttiva dismessa in località Bausone, in area residenziale;*
- *individuazione di nuove aree produttive lungo la S.P. 119 (concentrico) e la S.P. 120 diramazione Riva presso Chieri (in località Bausone), per completare con carattere di progetto urbano alcuni insediamenti già esistenti e/o previsti;*
- *definizione ... delle nuove aree residenziali ... di quelle produttive, artigianali e/o commerciali;*
- *sistemazione delle infrastrutture viarie di circonvallazione, in fase di realizzazione da parte delle Province di Asti e Torino;*

- *verifica della distribuzione dei servizi pubblici con ... dotazione di aree negli interventi di nuovo impianto, sia residenziale che produttivo;*
- *tutela delle aree produttive agricole e dell'ambiente boschivo; previsione di recupero degli edifici abbandonati dall'uso agricolo e di riuso attraverso apposita normativa;*
- *a livello gestionale, è stata affrontata, l'organizzazione generale della viabilità e dei parcheggi, la definizione dei parchi pubblici esistenti, del verde privato e dei giardini e la rielaborazione complessiva delle Norme di Attuazione;*
- *è previsto un incremento della capacità insediativa residenziale, (aree di nuovo impianto e completamento) pari a 449 abitanti;*

**visti:**

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

**attes**o che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, (ai sensi del comma 6 dell'art. 15 L.R. n. 56/77), in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Moriondo Torinese con deliberazione C.C. n. 14 del 21/04/2006, le seguenti osservazioni:
  - a) la Variante propone una consistente espansione residenziale (449 nuovi abitanti, riferiti alle aree di completamento e nuovo impianto) con un incremento, rispetto agli attuali residenti (794 unità a dicembre 2005), di circa il **56%**, non giustificabile in base alle dinamiche demografiche del Comune, le quali evidenziano un aumento complessivo di residenti del 32% nel periodo 1981- 2004; peraltro le analisi contenute nella *“Relazione Illustrativa”* tendono a motivare genericamente il suddetto incremento con una continua richiesta di nuove aree edificabili. Si ritiene, pertanto, opportuno suggerire, come già evidenziato con determinazione n. 46-280656 del 23/05/2005 di osservazioni al Progetto Preliminare di Variante al Piano, poi revocato con D.C.C. n. 29 del 18/10/2005, di riconsiderare tale espansione, richiamando, in proposito, i contenuti dell'art. 9.2.3 delle N.d.A. del P.T.C.: *“... Nei Comuni non compresi nei centri di diffusione urbana enon inclusi tra gli insediamenti turistici ..., i piani regolatori sono essenzialmente rivolti al soddisfacimento dei fabbisogni pregressive della domanda aggiuntiva locale;\_*

interventi di nuova costruzione in aree di espansione e di completamento non dovranno in ogni caso comportare incrementi superiori al 10% della popolazione residente, nei comuni con popolazione pari o superiore ai 1.500 abitanti e al 15% nei comuni con popolazione residente inferiore; dalla soglia di incremento massimo percentuale sono esclusi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ivi compreso l'intervento di ristrutturazione urbanistica. I possibili scostamenti dalle predette percentuali di incremento dovranno trovare giustificazioni in sede di definizione delle scelte strutturali del PRG.”;

- b) l'espansione insediativa sopra richiamata determina altresì un ulteriore “sfrangiamento” dell’abitato (si vedano, in particolare, le localizzazioni dei PEC 5, 6 e 9) in un contesto collinare di pregio ambientale e paesistico, per il quale il P.T.R. ed il P.T.C. prevedono la redazione di un Piano Territoriale con specifica valenza paesistica-ambientale, di competenza regionale. In particolare l’art. 14.4.1 delle N.d.A. del P.T.C. prescrive: “Fino all’adozione dei piani paesistici e dei piani territoriali con valenza paesistica .... i PRG dovranno contenere appositi approfondimenti per l’individuazione e la tutela dell’ambiente naturalistico e paesaggistico esistente, per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi; per gli abitati inclusi nelle aree di cui al presente articolo, si applicano i criteri dimensionali e localizzativi previsti per i comuni non compresi in ambiti di diffusione urbana .... sempreché compatibili con gli approfondimenti e le misure di tutela naturalistica e paesaggistica richieste ai piani regolatori”;
- c) analoga riflessione può essere proposta per le aree produttive di nuovo impianto “APCO4” (prive peraltro di accessi, come sottoriportato) e “APCO3”, quest’ultima contigua ad una piccola area di completamento con la stessa destinazione, posta a ridosso del confine del Comune di Buttigliera d’Asti; il P.T.C. all’art. 10.4.1. delle Norme di Attuazione, individua per “... l’eventuale previsione di nuove aree ad usi produttivi ... la necessità di perseguire ... i seguenti criteri:
- ☒ scegliere ... ubicazioni in contiguità fisica e funzionale con gli insediamenti in atto ...;
  - ☒ motivare e quantificare il fabbisogno anche in riferimento alle potenzialità di insediamento delle aree produttive esistenti;
  - ☒ verificare la congruenza ambientale rispetto alle preesistenze storico-culturali, paesaggistiche, naturalistiche del contesto circostante;
  - ☒ prevedere idonee distanze dai nuclei abitati, anche dai comuni confinanti ... ”;
- d) con riferimento, inoltre, alle nuove localizzazioni poste in fregio a viabilità provinciale, si ricorda che tra i criteri di cui all’art. 10.4.1 soprarichiamato, vi è la tutela degli assi stradali di livello sovracomunale; pertanto tali aree non potranno avere accessi diretti dalla strada provinciale. In proposito, si richiamano le direttive dell’art. 11.6 delle N.d.A. del P.T.C., le quali sostengono che “... Al di fuori dei centri abitati, i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione e completamento che prevedano nuovi accessi sulle strade statali, regionali o provinciali; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alla scorrevolezza del traffico di transito ... Qualora nei piani regolatori siano previsti insediamenti la cui giustificazione insediativa e/o la cui funzionalità ed efficienza si basino sulla realizzazione di nuove infrastrutture viarie, devono sempre essere previste norme che vincolino la realizzazione di tali

*insediamenti alla costruzione delle infrastrutture viarie necessarie, fissando i termini di precedenza o contestualità temporale”;*

- e) con riferimento a quanto evidenziato alla lettera precedente, si chiede all'Amministrazione Comunale di prevedere nello specifico, qualora le localizzazioni sottoriportate siano confermate dal Piano in progetto:
- ✗ per le aree produttive “APCO”, l'accesso dovrà avvenire tramite rotatoria, da realizzarsi a carico dei proponenti l'attuazione;
  - ✗ per le aree produttive “APCO4” (loc. Tetti Zucca), prive di accesso adeguato al traffico pesante, dovrà essere valutata l'effettiva necessità di tale localizzazioni;
  - ✗ per le aree con destinazione a P.E.C. n. 1, 2 e 3 è necessaria la valutazione dell'incremento dei flussi di traffico derivanti dalla loro attivazione sull'adiacente viabilità provinciale e la realizzazione delle rotatorie agli incroci con la Strada Provinciale, a carico dei proponenti;
- f) con riferimento al rischio idrogeologico, dall'analisi della documentazione allegata alla Variante e dal confronto con quanto segnalato dalla Banca Dati della Provincia di Torino, si rileva una buona corrispondenza tra i dati esaminati. Si è proceduto, inoltre, ad un'analisi anche di tipo comparativo con la documentazione trasmessa in occasione della presentazione della Variante Strutturale n. 2 al P.R.G.C. del 2005, evidenziando quanto segue:
- immediatamente a nord del concentrico di Moriondo Torinese, i versanti sono caratterizzati dalla frequente presenza di aree in frana (FA3-11, FA10-08, FS3-09); per questi versanti ineditati, in considerazione delle loro caratteristiche, si ritiene più opportuna la classificazione in Classe IIIa come peraltro classificato nella “*Carta di sintesi*” precedentemente presentata (2005). Viste, nella “*Carta geomorfologica*” del 2006, le numerose segnalazioni di orli di scarpata instabile e di direttrici di erosione incanalata lungo i versanti ad est di Briano e lungo quelli a sud ovest di Lovencito, si ribadisce l'opportunità di classificare in classe IIIa (nel caso di territorio ineditato) o in classe IIIb (nel caso di territorio edificato) tali versanti;
  - a sud-est del concentrico di Moriondo, “*Carta morfologica e dei dissesti*” individua in corrispondenza del versante destro orografico di una vallecchia senza nome, la presenza di tre frane e altre quattro frane immediatamente ad est del concentrico. Le zone circostanti queste frane sono state classificate in Classe III indifferenziata. Si ribadisce l'opportunità di riclassificare tali zone in Classe IIIa (anche in considerazione del fatto che esse si presentano completamente inedificate);
  - relativamente alla proposta di modifica della Fascia “C” si ricorda che nella D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002 è riportato che “... *in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, i comuni possono far coincidere i limiti di fascia A, B, C con elementi fisici rilevabili alla scala di maggior dettaglio. L'adeguamento è possibile in tutti quei casi in cui si riscontrino discrepanze o scostamenti del tracciato delle fasce rappresentate in scala 1:25.000 rispetto agli elementi fisici rilevabili allo stato di fatto del territorio cartografato a scala di maggior dettaglio (1:5.000, 1:2.000). E' ammesso il ridisegno della fascia nei casi in cui questa non coincide, a causa dell'imprecisione del graficismo o dell'aggiornamento della cartografia di maggior dettaglio, con elementi fisici naturali (terrazzi) o manufatti esistenti che costituiscono un rilevato idoneo a contenere la piena di riferimento: 80% della portata con  $Tr=200$  anni per la fascia A, portata con  $Tr=200$  anni per la*

*fascia B, portata con  $Tr=500$  anni per la fascia C senza ridurre la capacità di invaso. L' idoneità degli elementi va accertata attraverso approfondimenti geomorfologici e idraulici, questi ultimi devono essere redatti seguendo i criteri indicati nel paragrafo 1.3.2. metodo approfondito ...". Sulla scorta di ciò, si ritiene che il tratto di "fascia C proposta", nel settore compreso fra il limite meridionale del territorio comunale e le prime case di Bausone, possa essere considerato un ridisegno cartografico di maggior dettaglio della fascia PAI ma che il tratto successivo (quello grosso modo in corrispondenza dell' ampia curva che la S.P. n. 120 disegna in direzione di Bausone che prevede il restringersi della fascia C PAI di almeno 150 m), vista l' assenza di elementi morfologici ben definiti (Tav. 2), debba essere accertato anche attraverso approfondimenti di tipo idraulico;*

- l' area P.E.C. 7 (P.E.C. 1 nella variante 2005) ricade quasi completamente in Classe IIa a differenza di quanto precedentemente previsto (classe IIIb2 nel 2005). Sebbene l' analisi fotointerpretativa multitemporale del concentrico di Moriondo, eseguita in occasione di questo parere, per verificare, per quanto possibile, le condizioni di stabilità e di degrado nel tempo del versante, non abbia fatto emergere significative criticità, le caratteristiche litologiche dell' area P.E.C. 7, le stesse peraltro del sottosuolo dell' intero concentrico, (grande erodibilità e sensibilità all' infiltrazione delle acque lungo superfici di taglio originate da strutture artificiali in sottoterraneo), depongono a favore dell' inserimento di tale area e dell' intero concentrico in classe IIIb2; scelta cautelativa finalizzata alla necessità di limitare le superfici artificiali scolanti e alla necessità di operare sui sistemi di drenaggio delle acque superficiali non alla scala del singolo lotto ma organicamente in un contesto più ampio onde non innescare nuove erosioni superficiali;
- g) la Variante individua alcune aree con destinazione produttiva e/o commerciale, citando come unico riferimento in materia di commercio il Decreto Legislativo n. 114/1998; si ricorda invece che le proposte in materia di commercio, devono essere adeguate, ai sensi della recente D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006, pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 30/03/2006, ad oggetto "*Modifiche ed integrazioni dell' allegato A alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l' insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), come modificato dall' allegato A alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 347-42514 del 23 dicembre 2003*". L' art. 29 "Approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti presupposti e complementari" del suddetto provvedimento, stabilisce "*... il termine di centottanta giorni (dal 30/03/2006) entro il quale i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi alle disposizioni delle vigenti norme in materia.*";
- h) si rileva, infine, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell' ambiente in materia di inquinamento acustico*". Tale legge dispone, difatti, che "*... la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ...*" (comma 3 art. 5) e che "*... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l' eventuale revisione della classificazione acustica.*" (comma 4 art. 5);

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene

dichiarata la **compatibilità** della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;

3. **di trasmettere** al Comune di Moriondo Torinese ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino,